

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	9
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	32

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Italia C'è: IV-IC'È; Liberi e Uguali - Articolo 1 - Sinistra Italiana: LEU-ART 1-SI; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Coraggio Italia: Misto-CI; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A++E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

PAGINA BIANCA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	8

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Lunedì 8 agosto 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

##### La seduta comincia alle 16.05.

##### Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

**C. 3703 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3703, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

Marco DI MAIO (IV-IC'E'), *relatore*, illustrando il contenuto del provvedimento, segnala, in primo luogo, come il disegno di legge faccia parte dei provvedimenti governativi necessari a rispettare gli impegni assunti con il PNRR, nel quale il Governo si propone, infatti, l'obiettivo di intervenire

sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di cassazione e consentire una loro trattazione più spedita.

Al riguardo ricorda che il PNRR individua per l'attuazione della riforma il termine del quarto trimestre del 2022: in particolare, la riforma 1.7 (« Riforma delle commissioni tributarie di primo e secondo grado »), in relazione al traguardo M1C1-35, si propone di conseguire, entro il suddetto termine, la riforma del quadro giuridico con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, originariamente formato da 4 articoli, rileva che, a seguito dell'esame presso il Senato, esso consta di 8 articoli.

In sintesi, l'articolo 1, comma 1, ampiamente modificato dal Senato, interviene sul decreto legislativo n. 545 del 1992, il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione.

In particolare, la disposizione modifica la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria, stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure con-

corsuali, regolate dalle disposizioni in esame e detta la disciplina relativa al tirocinio e alla formazione professionale dei magistrati.

Vengono inoltre disciplinate la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie.

Come riportato nella relazione illustrativa dell'atto, « nel complesso, l'intervento persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie ».

Al riguardo, come evidenziato, da ultimo, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2022, rileva come, in base all'ordinamento vigente, « è ampiamente condiviso che le funzioni esercitate dai giudici tributari sono di natura onoraria, poiché il servizio da essi prestato non ricade nell'ambito di un'attività professionale svolta in via esclusiva ».

In particolare, nella sentenza richiamata, la Corte ha ribadito che « i compensi dei componenti delle commissioni tributarie non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell'articolo 108 della Costituzione, e la loro misura è inidonea ad incidere sull'indipendenza del giudice (ordinanza n. 272 del 1999). Nella pronuncia innanzi richiamata questa Corte ha, quindi, precisato che le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti delle commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. Infatti, il compenso per i secondi è previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente, bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria e, quindi, non si impone che

agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. Medesime conclusioni sono state prospettate dalla Corte regolatrice, che ha espressamente qualificato il giudice tributario quale giudice onorario (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 21 marzo 2005, n. 6107; sezione tributaria, sentenza 8 luglio 2004, n. 12598; sezione lavoro, sentenza 14 maggio 2004, n. 9251). Nell'ambito di tale inquadramento, la Corte di legittimità ha puntualizzato, per un verso, che la natura onoraria dell'incarico non è assimilabile al rapporto di pubblico impiego (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 settembre 2015, n. 17591) e, per altro verso, che il compenso, fisso e aggiuntivo, spettante ai componenti delle commissioni tributarie per l'attività svolta, ricade nella categoria degli emolumenti di natura indennitaria (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 settembre 2013, n. 21592). Anche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che i magistrati competenti in materia tributaria sono giudici onorari che continuano a svolgere le originarie professioni, contrariamente a quelli in materia ordinaria, amministrativa e contabile, la cui attività si coniuga con l'esercizio pieno della giurisdizione e non con una carica onoraria (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 8 marzo 2019, n. 1600) ».

Il comma 2 abroga il limite previsto dalla legislazione vigente per le indennità dei giudici tributari.

Il comma 3 prevede una riserva di posti nei primi tre bandi di concorso per l'assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico.

Il comma 4 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni possono optare, con alcune limitazioni, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria.

Il comma 5 prevede una procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie, mentre il

comma 6 ne stabilisce i requisiti di partecipazione e il comma 7 un termine di chiusura.

Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata.

Il comma 9 disciplina la riammissione in servizio dei magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria.

Il comma 10 autorizza il MEF ad assumere cento unità di magistrati tributari per l'anno 2023 e (con procedure differenti) 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030.

Il comma 11 istituisce, a decorrere dal 1° ottobre 2022, presso il MEF – Dipartimento delle finanze – alcune posizioni dirigenziali e autorizza il MEF stesso ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, per l'anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2.

Il comma 12 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possa optare per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza.

Il comma 13 fa salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il comma 14 prevede un meccanismo per mantenere la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale in quelle sedi maggiormente interessate dall'abbassamento, dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni.

Il comma 15 prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria individui la modalità di riconoscimento della

maggiorazione di indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione.

L'articolo 2 disciplina la prestazione di garanzia per la sospensione parziale dell'atto impugnato, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con «bollino di affidabilità fiscale», cioè quei contribuenti a cui sia attribuito un determinato punteggio di affidabilità fiscale in base alla disciplina degli appositi indicatori.

L'articolo 3, comma 1, introdotto nel corso dell'esame dal Senato, prevede l'istituzione presso la Cassazione di una sezione civile specifica per la trattazione delle sole controversie in materia tributaria.

Ai sensi del comma 2, il primo presidente della Corte adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

L'articolo 4, comma 1, lettera *a*), introdotta dal Senato, sostituisce, ovunque ricorrano nel decreto legislativo n. 546 del 1992, il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e a quelle regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria rispettivamente di primo e secondo grado.

Il comma 1, lettera *b*), attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado (vengono così rinominate dalla riforma le Commissioni tributarie provinciali), sottraendo al giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.

La lettera *c*), come modificata dal Senato, introduce la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti.

La lettera *d*) prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che dopo non aver accettato una proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una pretesa

inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione.

La lettera *e*), introdotta dal Senato, prevede che, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

La lettera *f*), introdotta dal Senato, reca una serie di modifiche all'articolo 47 del predetto decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina la sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato.

La lettera *g*) introduce nel decreto legislativo n. 546 del 1992 l'istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario.

La lettera *h*) integra l'articolo 48-ter del medesimo decreto legislativo n. 546, in materia di definizione e pagamento delle somme dovute, al fine di tenere conto dell'introduzione, nel processo tributario, del nuovo istituto della conciliazione.

Il comma 2, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in tema di iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti tributari non definitivi.

Il comma 3 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario.

Il comma 4, introdotto dal Senato, interviene sul comma 4 dell'articolo 16 del decreto - legge n. 119 del 2018, il quale prevede, con riguardo al processo tributario, la possibilità, per le parti, di partecipare all'udienza da remoto.

L'articolo 5, introdotto dal Senato, reca la disciplina della definizione agevolata, su domanda del soggetto che proposto l'atto introduttivo del giudizio, dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, relativamente alle controversie di valore non superiore a 100.000 euro nelle

quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (per le quali si prevede il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore), ovvero relativamente alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro nelle quali l'Agenzia delle entrate risulti in tutto o in parte soccombente in uno dei gradi di merito (per le quali si prevede il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore).

Da tale meccanismo di definizione sono escluse le risorse proprie tradizionali ai fini del bilancio dell'UE, l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Gli enti territoriali possono applicare il predetto meccanismo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui l'ente stesso è parte e di cui è parte un suo ente strumentale.

L'articolo 6, introdotto dal Senato, integra l'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo ai poteri delle Commissioni tributarie, aggiungendovi un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale l'amministrazione parte del giudizio è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato nel giudizio stesso.

La disposizione prevede che l'atto impositivo venga annullato dal giudice tributario se manca o è contraddittoria o insufficiente la prova della fondatezza della pretesa impositiva alla base dell'atto medesimo.

Inoltre, si stabilisce che il contribuente deve da parte sua fornire le ragioni della richiesta di rimborso, qualora il rimborso non consegua al pagamento di somme oggetto di accertamenti fiscali impugnati.

L'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge e le relative fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 8, ai commi 1 e 2, introduce disposizioni transitorie relative alla durata dell'incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria e alla istituzione dell'Ufficio ispettivo e dell'Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

I commi 3 e 4 recano disposizioni transitorie relative a talune disposizioni concernenti il processo tributario recate dall'articolo 4 del provvedimento.

Il comma 5 disciplina le prime elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in sede di prima applicazione del provvedimento.

I commi 6 e 7 intervengono sulla disciplina relativa alle procedure di interpello relative ai nuovi investimenti disciplinati dal cosiddetto « decreto internazionalizzazione ».

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente

definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 16.10.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703  
Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3703, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

evidenziato come il disegno di legge faccia parte dei provvedimenti governativi necessari per rispettare gli impegni assunti con il PNRR, nel quale il Governo si propone, infatti, l'obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di cassazione e consentire una loro trattazione più spedita;

richiamato al riguardo come il PNRR individui, per l'attuazione della predetta riforma, il termine del quarto trimestre del 2022;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», attribuita alla competenza legislativa competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 19

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) ..... 19

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) ..... 22

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ..... 21

#### SEDE REFERENTE

*Lunedì 8 agosto 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 10.

#### Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

#### C. 3703 Governo, approvato dal Senato.

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che, poiché nella presente seduta in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta

per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Fa presente, quindi, che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C.3703 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari ». Ricorda che, secondo quanto convenuto per le vie brevi dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta antimeridiana si procederà all'avvio e alla conclusione dell'esame preliminare. Rammenta inoltre che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 11.30 di oggi e l'esame delle eventuali proposte presentate avrà inizio a partire dalle ore 13 per concludersi entro le ore 16.30, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva (I, V, VI, XI e XIV), con il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

In qualità di relatore, evidenzia che con tale intervento il Governo, considerato l'impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi

gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel PNRR il Governo si propone, infatti, l'obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Il Piano muove infatti dalla considerazione di quanto il contenzioso tributario sia una componente importante dell'arretrato della Cassazione (50.000 ricorsi pendenti nel 2020) e di quanto spesso le decisioni della Cassazione portino all'annullamento delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali (nel 47 per cento dei casi nel 2020). L'obiettivo deve essere perseguito assicurando un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico, introducendo il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione e rafforzando le dotazioni di personale e intervenendo, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario. Il PNRR individua per l'attuazione della riforma il termine del quarto trimestre del 2022.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi del contenuto del provvedimento, che si compone di 8 articoli e di un allegato, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, modifica il decreto legislativo n. 545 del 1992 il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione. Come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento originario, « nel complesso, l'intervento persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie ».

In particolare, segnala che la lettera a) del comma 1, inserita dal Senato, interviene sul citato decreto legislativo n. 545 del 1992, per modificare la denominazione delle « Commissioni tributarie provinciali », delle « Commissioni tributarie regionali » e delle « Commissioni tributarie » che saranno quindi denominate, rispettivamente, « Corti di giustizia tributaria di primo grado », « Corti di giustizia tributaria di secondo grado » e « Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ». La lettera b) del comma 1, modificata nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce il nuovo articolo 1-*bis* nel decreto legislativo n. 545 del 1992, che stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari, oltre che dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge n. 183 del 2011. Questi ultimi giudici attualmente in organico eserciteranno pertanto le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera, accompagnando la giurisdizione tributaria verso l'esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-*quater* del decreto legislativo n. 545 del 1992, come disposti dalle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Il comma 3 del nuovo articolo 1-*bis* determina l'organico dei magistrati tributari in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado (in luogo, rispettivamente, delle 450 e 126 unità previste dal testo originario).

Rammenta che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, introdotta da parte dell'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992, in modo da prevedere che a ciascuna sezione sia assegnato, oltre a un presidente e un vice-presidente, non meno di due magistrati o giudici tributari (in luogo dei quattro giudici tributari previsti dal testo vi-

gente). La successiva lettera *d*), numero 1), modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i nuovi magistrati tributari professionali oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo. Inoltre, il numero 2) della medesima lettera *d*), modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 11 del medesimo decreto dalla lettera *n*) del comma 1 dell'articolo in esame. La lettera *e*) sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplina i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado, stabilendo, al comma 1, che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. I successivi commi dell'articolo 4 disciplinano dettagliatamente le modalità di espletamento del concorso che è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale), una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario (in luogo della prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria prevista dal testo originario), nonché in una prova orale. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 in esame introduce gli articoli da *4-bis* a *4-quinquies* al decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare, l'articolo *4-bis* detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in

Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati (in luogo della sola laurea in giurisprudenza richiesta dal testo originario). È necessaria altresì la sussistenza dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile, non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in argomento, altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Segnala che il nuovo articolo *4-ter* disciplina l'indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. L'articolo *4-quater* disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. La commissione è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Per ciascun componente è nominato un supplente. Il nuovo articolo *4-quinquies*, relativo al tirocinio dei magistrati tributari, al comma 1 prevede che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione

all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali. Al comma 2 si prevede che il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

Fa presente che la lettera *g*) modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base della nuova disciplina di accesso alla magistratura tributaria e introduce il successivo articolo 5-*bis*. La disposizione del nuovo articolo 5 prevede che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022. L'articolo 5-*bis*, relativo alla formazione continua dei giudici e magistrati tributari, prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012. La lettera *h*), al numero 1), disciplina l'assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro, novellando il comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992, a seguito dell'introduzione, per ef-

fetto dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, della competenza per valore del giudice monocratico. Il successivo comma 1-*ter*, introdotto dal numero 2) della lettera *h*) in esame, consente, nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in altra composizione, di rimettere l'assegnazione al presidente della sezione affinché venga rinnovata. La lettera *i*) spostata da settantadue a sessantasette anni il requisito di età che i componenti delle corti di giustizia tributaria non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Rileva che la successiva lettera *l*), novellando l'articolo 8 del decreto legislativo 545 del 1992, stabilisce che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità. La lettera *m*) modifica le norme sui procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria recate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Viene previsto che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La lettera *n*) modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell'incarico e l'assegnazione degli incarichi per trasferimento. In particolare, il numero 1) della lettera in esame modifica il comma 1 del citato articolo 11 al fine di confermare che la nomina a una delle funzioni non dà luogo a un rapporto di pubblico impiego con riferimento ai componenti delle corti di giustizia tributaria presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico. Il numero 2)

della lettera *n*) interviene sul comma 2 del citato articolo 11 per stabilire che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età. Sottolineo che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame, la disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre, fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023; il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024; il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026. Il numero 3) della lettera *n*) modifica il comma 4 dell'articolo 11 prevedendo che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. Il nuovo comma *4-bis*, introdotto dal numero 4) della lettera *n*), stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel successivo comma *4-ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla successiva lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge. Il nuovo comma *4-bis* prevede altresì

che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributaria presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisce, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interPELLI per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interPELLO e giudici che ricoprono una funzione superiore.

Sottolinea che il successivo comma *4-ter* disciplina le modalità per l'assegnazione degli incarichi. Viene previsto che la vacanza in una delle funzioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico è tenuto a presentare domanda. Ancora, con riferimento all'articolo 11, viene modificato il comma 5 introducendo la disciplina del giudizio di demerito. Tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due casi: qualora nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare ovvero qualora risulti che il candidato abbia depositato una quota pari o superiore al 60 per cento dei propri provvedimenti oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione.

Osserva che la lettera *o*) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina il trattamento economico dei componenti delle corti di giustizia tributaria. In particolare, viene stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze continua a determinare il compenso fisso mensile per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, ai quali continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui. Il trattamento economico dei magistrati tributari a tempo pieno assunti mediante concorso viene invece introdotto dalla successiva let-

tera *p*) del comma 1, con l'inserimento dell'articolo 13-*bis* nel decreto legislativo n. 545 del 1992. Il comma 1 di tale disposizione prevede che ai nuovi magistrati tributari reclutati per concorso vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari. Il comma 2 del nuovo articolo 13-*bis* precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella *F-bis* allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari. La lettera *q*) modifica il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e introduce il successivo comma 2-*bis* al citato articolo 24, relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma citata prevede che il Consiglio vigili sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria e riconosce allo stesso il potere di disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. Con le modifiche viene abrogata la facoltà di esercizio dell'attività ispettiva mediante affidamento dell'incarico ad uno dei componenti del Consiglio e allo stesso tempo viene prevista l'istituzione, con carattere di autonomia e indipendenza, di un Ufficio ispettivo presso l'organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. Secondo la relazione illustrativa la disposizione è volta a garantire una vigilanza efficace sull'attività giurisdizionale svolta presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. L'Ufficio ispettivo può svolgere, col supporto della (in luogo della «previa intesa» prevista dal testo originario) Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza (il testo originario prevedeva che tali attività dovessero essere congiunte). Il trattamento economico dei componenti dell'Ufficio ispet-

tivo, i quali sono esonerati dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di corti di giustizia tributaria. La lettera *r*) introduce l'articolo 24-*bis* nel decreto legislativo n. 545 del 1992 che istituisce l'Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la funzione di provvedere a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. L'Ufficio sostituisce, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le corti di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 n. 545, che viene contestualmente abrogato per effetto della successiva lettera *s*) del comma 1 dell'articolo 1. All'Ufficio del massimario nazionale sono assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un direttore responsabile, nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. Le disposizioni di cui alle lettere *q*) e *r*) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 8, commi 2 e 3). La lettera *t*) sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 con due nuove tabelle, la prima (nuova tabella F) recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria e la seconda (tabella *F-bis*) recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021. La lettera *u*), infine, abroga le tabelle C (contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria), D (ripartizione territoriale del contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria) ed E (criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle corti di giustizia tributa-

ria) allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

Rileva che i successivi commi da 2 a 14 dell'articolo 1 del disegno di legge recano disposizioni relative al regime transitorio, alle assunzioni di magistrati e personale amministrativo, alle progressioni di carriera, nonché alla continuità di esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, il comma 2, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite previsto dalla legislazione vigente – pari a 72 mila euro lordi – per le indennità dei giudici tributari. Il comma 3 prevede una riserva di posti del 30 per cento nei primi tre bandi di concorso per l'assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili, o militari, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; presente nel ruolo unico da almeno sei anni; e non titolare di alcun trattamento pensionistico. Il comma 4 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni possono optare, con alcune limitazioni, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. Il transito è sottoposto alle seguenti limitazioni: il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello; il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l'opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta.

Rileva che il comma 5 prevede una procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie, alla quale, ai sensi del comma 6 possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti: non aver compiuto ses-

santa anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione; non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Il comma 7 stabilisce un termine di chiusura (sei mesi dalla data di pubblica del bando) della procedura di interpello. Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata. Inoltre, in caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. Il comma 9 disciplina la riammissione in servizio dei magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, prevedendo che ad essi si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il comma 10 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere cento unità di magistrati tributari per l'anno 2023 e (con procedure differenti) 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030. Il comma 11 istituisce, per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze alcune posizioni dirigenziali e autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze stesso ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l'anno 2022, 20

unità di personale dirigenziale non generale, per l'anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2.

Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dal provvedimento, segnala che il comma 12 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possa optare per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza. Il comma 13 fa salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Il comma 14 prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individui le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell'abbassamento, in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*), numero 2.2), del presente articolo, dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge di stabilità 2012. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992. Per far fronte all'urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 545 del 1992, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissato in

quattro milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023. Il comma 15 prevede, infine, che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individui le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

Sottolinea che l'articolo 2 disciplina la prestazione di garanzia per la sospensione parziale dell'atto impugnato, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con « bollino di affidabilità fiscale », cioè quei contribuenti a cui sia attribuito punteggio di affidabilità fiscale pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. L'articolo 3 istituisce presso la Corte di cassazione una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (comma 1). Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione (comma 2).

Rammenta che l'articolo 4 prevede disposizioni in materia di processo tributario. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 apporta le necessarie modifiche alla disciplina relativa al processo tributario, dettata dal decreto legislativo n. 546 del 1992, conseguenti alla nuova articolazione degli organi di giustizia tributaria. Viene così sostituito ovunque ricorra nel testo il riferimento alle commissioni tributarie provinciali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di primo grado; alle commissioni tributarie regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado. La successiva lettera *b*), che introduce l'articolo 4-*bis*, al decreto legislativo n. 546 del

1992, attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado (vengono così rinominate dalla riforma le Commissioni tributarie provinciali), sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore. Sottolineo che le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria dettata dal disegno di legge (comma 4 dell'articolo 8), troveranno applicazione per le controversie i cui ricorsi siano stati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023, non hanno carattere oneroso. La lettera *c*) sostituisce il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introducendo la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti. La lettera *d*), che sostituisce il comma 2-*octies* dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che, dopo non aver accettato una proposta di conciliazione, si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione. La lettera *e*) prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombenza la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. A tal fine, il disegno di legge aggiunge il comma 9-*bis* all'articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992. La lettera *f*) reca una serie di modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 che disciplina la sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato. In particolare: interviene sul comma 2 dell'articolo 47, introducendo un termine (non oltre il

trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (attualmente 10 giorni) e prevedendo che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia; modifica il comma 4 dell'articolo 47 precisando che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile « nella stessa udienza di trattazione dell'istanza »; sopprime il comma 5-*bis* dell'articolo 47. La lettera *g*) inserisce l'articolo 48-*bis*.1 nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con il quale si introduce l'istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. La successiva lettera *h*) integra l'articolo 48-*ter* del medesimo decreto legislativo in materia di definizione e pagamento delle somme dovute, al fine di tenere conto dell'introduzione, nel processo tributario, del nuovo istituto. Il comma 2 dell'articolo 4 in esame interviene sull'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, aggiungendo – dopo il primo comma, che prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati – un secondo comma ai sensi del quale la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui al già citato articolo 47 del decreto n. 546 del 1992. Il comma 3 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario. Il comma 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 119 del 2018 che prevede con riguardo al processo tributario la possibilità di partecipare all'udienza da remoto e introduce un nuovo comma 4-*bis*.

Rispetto al testo vigente dell'attuale comma 4, il nuovo testo: prevede che la richiesta di udienza da remoto possa essere presentata dalle parti nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione; stabilisce che l'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992 con riguardo alle udienze pubbliche; precisa che le udienze pubbliche, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché l'udienza di trattazione della istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (articolo 47, comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992) e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992) si svolgono esclusivamente a distanza. È comunque fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. In questi casi il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributari; introduce nel testo dell'articolo il riferimento al decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020 che detta le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza. Le disposizioni di cui al citato nuovo comma 4 dell'articolo 16, si applicano, ai sensi del successivo comma 4-bis, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

Rileva che l'articolo 5 reca una dettagliata disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla

Corte di cassazione. In particolare segnalo che il comma 1 dispone in merito alle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti: siano escluse dall'applicazione dell'articolo in esame ai sensi del comma 6 dell'articolo medesimo; siano pendenti – alla data del 15 luglio 2022 – innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5464; in esse l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; il loro valore, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, sia non superiore a 100.000 euro. Il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il comma 2 reca la disciplina della definizione delle controversie tributarie che si differenziano da quelle di cui al comma 1 in relazione ai due seguenti aspetti: in esse l'Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito; il loro valore, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è superiore a 50.000 euro. Tali controversie sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289. Il comma 6 individua le controversie escluse dall'applicazione dell'articolo in esame nelle controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. L'articolo 6 aggiunge il comma 5-bis all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Ai sensi del citato nuovo comma 5-bis l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all'annullamento dell'atto impositivo in mancanza della prova della sua fondatezza o qualora tale prova risulti risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. L'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e le relative coperture finanziarie.

Infine, con riferimento all'articolo 8, rammentando di aver già dato conto delle disposizioni transitorie e finali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sottolinea che il comma 5 reca disposizioni transitorie relative alle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributarie e che i commi 6 e 7 si riferiscono alle procedure di interpello sui nuovi investimenti disciplinati dal cosiddetto « decreto internazionalizzazione », riducendo a quindici milioni di euro il valore degli investimenti in relazione ai quali le imprese interessate possono formulare l'istanza di interpello (comma 6) e prevedendo che tale ultima modifica trovi applicazione con riguardo agli interpelli presen-

tanti a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data (comma 7).

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e, ricordando che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 11.30 di oggi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 13.

#### **La seduta termina alle 10.10.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Lunedì 8 agosto 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

#### **SEDE REFERENTE**

*Lunedì 8 agosto 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

#### **La seduta comincia alle 13.05.**

**Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.**

**C. 3703 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione. Avverte quindi che sono

state presentate 30 proposte emendative (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 1.20, 1.2, 1.1 e 1.4; si intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento Varchi 1.13, del quale è cofirmatario, fa presente che il suo gruppo, con le proposte emendative presentate, ha voluto evidenziare le criticità del provvedimento in discussione, rilevando come lo stesso tratti una normativa particolarmente importante e attesa da oltre un decennio. Nel sottolineare, in primo luogo, come il disegno di legge in esame preveda l'accesso, oltre che dei laureati in giurisprudenza, anche dei laureati in economia e commercio, al concorso per magistrati tributari, precisa che Fratelli d'Italia ritiene requisito necessario il superamento dell'esame da dottore commercialista. Manifesta inoltre la contrarietà del suo gruppo alla disposizione che prevede che il magistrato tributario risponda direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, da ultimo, che, ove non sia possibile in questa sede approvare tali modifiche al testo in esame, necessarie per fornire garanzie ai cittadini che dovranno presentarsi davanti alle nuove corti tributarie, il prossimo Esecutivo dovrà adoperarsi per novellare la normativa.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.13.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.12, del quale è cofirmatario, ribadendo la contrarietà del suo gruppo a che il magistrato tributario risponda di-

rettamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.12.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 1.3 e 1.5; si intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.14, del quale è cofirmatario, volto a prevedere che al concorso per magistrato tributario accedano i laureati in economia che abbiano conseguito l'abilitazione a dottore commercialista e che siano iscritti da almeno cinque anni al relativo albo.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.14.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10; si intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Varchi 1.15, del quale è cofirmatario, rammenta che attualmente il limite d'età per i magistrati tributari è di 75 anni. Sottolineando come il provvedimento in discussione vuole portare tale limite a 70 anni, fa presente che la proposta emendativa in esame è volta a limitare una riduzione a suo avviso eccessiva di tale limite, fissandolo in 72 anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Colletti 1.11; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Varchi 2.01, 2.02 e 2.03.

Gianluca VINCI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Varchi 20.04, del quale è cofirmatario, sottolinea come con questa proposta emendativa, così come con le successive, il suo gruppo chieda di introdurre la possibilità – per arrivare più rapidamente a una definizione del contenzioso sia per il contribuente che per l'Agenzia delle entrate – in deroga alle normative vigenti, di prevedere un accordo su una riduzione in caso di soccombenza, rinunciando ai successivi gradi del giudizio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Varchi 2.04, 2.05 e 2.06.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 4.1 e 4.2; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 4.4.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Colletti 4.6 e 4.3; si intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 4.5, del quale è cofirmatario, che mira a introdurre la possibilità che il giudice avanzi una proposta conciliativa. Sottolinea come infatti la soluzione migliore sia quella di addivenire a una soluzione con il contribuente che non dovrebbe mai essere vessato.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 4.5.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare alle ore 16.30, in modo da acquisire il parere della Commissione Affari costituzionali, considerato che la V Commissione si pronuncerà ai fini

della discussione in Assemblea e le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno comunicato che non intendono esprimersi.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Lunedì 8 agosto 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 16.35.**

**Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.**

**C. 3703 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta della giornata odierna.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione. Avverte altresì che la Commissione Bilancio si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea e che le Commissioni VI, XI e XIV non si esprimeranno.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Perantoni, il mandato a riferire in Assemblea sul testo trasmesso dal Senato. Delibera quindi di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.40.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703  
Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Le sezioni specializzate)*

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati secondo criteri di efficienza e di professionalità, in sezioni specializzate tributarie presso i tribunali e le corti di appello. Sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, ed i relativi procedimenti sono devoluti al giudice ordinario presso le relative sezioni specializzate.

2. All'istituzione delle sezioni di cui al comma 1) si provvede con decreto del Ministero della giustizia.

3. Il giudice di primo grado, per questioni di particolare complessità o per principi giuridici particolari, potrà rimettere la trattazione della causa al tribunale in composizione collegiale. La sezione specializzata in tal caso sarà composta esclusivamente da magistrati ordinari.

4. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria cessa da ogni funzione dalla data di cessazione del funzionamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali e comunque, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le funzioni già spettanti allo stesso, sono attribuite al Consiglio Superiore della Magistratura.

5. Ogni tribunale avente sede in un comune capoluogo di provincia, in cui sono istituite commissioni tributarie provinciali, ad eccezione del Tribunale di Napoli nord, esercita la giurisdizione sulle materie già oggetto di trattazione davanti alle commis-

sioni tributarie provinciali e regionali. Per la provincia di Caserta, tale giurisdizione è attribuita al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici sono assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria secondo la disciplina prevista per le sezioni lavoro.

6. A decorrere dal 1° ottobre 2022, il Ministro della giustizia è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 800 magistrati da assegnare alle sezioni specializzate in materia tributaria, utilizzando le risorse rese disponibili a seguito della soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

7. Le sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado, operano in composizione monocratica per i procedimenti di propria competenza, mentre il giudice, per questioni di particolare complessità o per principi giuridici particolari, potrà chiedere la composizione collegiale e in tale ipotesi, potrà svolgere il ruolo di relatore.

8. La sentenza che definisce il procedimento in primo grado, per cause di valore fino a 10.000 euro, potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di appello in composizione monocratica. La sentenza per cause di valore superiore, potrà essere impugnata dinanzi alla Corte di appello in composizione collegiale.

9. Avverso la sentenza che definisce il giudizio dinanzi alla Corte di appello, potrà essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, per i motivi previsti dalla legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10. Davanti alle sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado possono patrocinare coloro che sono iscritti all'albo

professionale degli avvocati e coloro che sono iscritti alla sezione A « Commercialisti » dell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La possibilità di patrocinare davanti alle sezioni specializzate in materia tributaria presso la Corte di appello, è riservata solo a coloro che sono iscritti all'albo professionale degli avvocati. Dinanzi alla Corte di cassazione, la possibilità di patrocinare è riservata solo agli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

11. Il Consiglio superiore della magistratura, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria. I corsi di carattere-tecnico pratico si terranno presso la Scuola superiore della magistratura.

12. Nei contenziosi pendenti in materia tributaria dinanzi alla Corte di cassazione, il Consiglio superiore della magistratura, per la definizione degli stessi, procede con proprio regolamento, alla nomina di giudici ausiliari, scelti esclusivamente tra i magistrati ordinari in quiescenza da non più di due anni che abbiano svolto nella loro carriera funzioni di legittimità per almeno cinque anni.

13. Le commissioni tributarie provinciali e regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a operare per la definizione del contenzioso relativo ai procedimenti iscritti prima della citata data di entrata in vigore o comunque entro due anni dalla medesima data.

14. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le commissioni tributarie provinciali e regionali cessano dalle loro funzioni, con riassegnazione dei procedimenti ancora pendenti alle sezioni specializzate in materia tributaria.

15. Ai magistrati ordinari in servizio da almeno due anni presso una delle sopresse commissioni tributarie provinciali e regionali che abbiano presentato domanda

di riassegnazione a una sezione specializzata in materia tributaria presso il tribunale, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo.

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) le parole: « Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze », « Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria », « Corti di giustizia tributaria di primo grado », « Corti di giustizia tributaria di secondo grado », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Ministro della giustizia », « Consiglio superiore della magistratura », « sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado » e « sezioni specializzate in materia tributaria, di secondo grado ».

**1.20. Colletti.**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 545)*

1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)*

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati in sezioni specializzate in materia tributaria aventi sede in un comune capoluogo di provincia, in cui sono istituite commissioni tributarie provinciali e presso ogni Corte di appello.

2. Ogni tribunale avente sede in un comune capoluogo di provincia, in cui sono istituite commissioni tributarie provinciali, ad eccezione del Tribunale di Napoli nord, esercita la giurisdizione sulle materie già

oggetto di trattazione davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Per la provincia di Caserta, la giurisdizione è attribuita al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici sono assegnati alle sezioni di cui al comma 1 secondo la disciplina prevista per la sezione lavoro.

Art. 1-ter.

*(Organizzazione degli organi della giurisdizione tributaria)*

1. La giustizia tributaria è esercitata mediante la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali, l'attribuzione al giudice ordinario dei relativi procedimenti e la istituzione di sezioni specializzate in materia tributaria. Alla istituzione delle sezioni si provvede con decreto del Ministro della giustizia.

2. Le commissioni di cui al comma 1) esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad operare per la definizione del contenzioso relativo ai procedimenti iscritti prima della citata data di entrata in vigore o comunque entro due anni dalla medesima data. Al termine dei due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le commissioni tributarie cessano dalle loro funzioni e i procedimenti ancora pendenti sono riassegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria.

3. L'organizzazione e la gestione degli organi della giurisdizione tributaria è affidata al Consiglio Superiore della magistratura, per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Il personale amministrativo di supporto alla giurisdizione, ai fini del rapporto di lavoro, fa capo al Ministero della giustizia.

4. La dotazione organica dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria è stabilita con decreto del Ministro della giustizia. In sede di prima applicazione della presente disposizione è individuata in 448 unità presso le sezioni specializzate di primo grado e 352 unità presso le sezioni specializzate di secondo grado.

Art. 1-quater.

*(Processo tributario)*

1. Le sezioni specializzate in materia tributaria decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 50.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. I procedimenti sono definiti con sentenza. Agli stessi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile ad eccezione dell'articolo 702-ter, terzo comma, riguardante il mutamento del rito.

3. La sentenza che definisce il procedimento in primo grado, per cause di valore fino a 100.000 euro, potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di appello in composizione monocratica. Per cause di valore superiore, la sentenza potrà essere impugnata dinanzi alla Corte di appello in composizione collegiale.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i motivi previsti dalla legislazione vigente, avverso la sentenza che definisce il giudizio dinanzi alla Corte di appello, potrà essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

5. Davanti alle sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado possono patrocinare gli avvocati iscritti all'albo professionale e coloro che sono iscritti alla sezione A Commercialisti dell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La possibilità di patrocinare dinanzi alle sezioni specializzate in materia tributaria presso la Corte di appello, è riservata agli avvocati iscritti all'albo professionale. Davanti alla Corte di cassazione, possono patrocinare esclusivamente gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 1-quinquies.

*(Formazione)*

1. Il Consiglio Superiore della magistratura, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiorna-

mento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria.

2. La Scuola Superiore della magistratura stabilisce un programma specifico per la formazione iniziale, l'aggiornamento e la formazione permanente dei magistrati di cui al comma 1) »;

b) gli articoli da 2 a 51 sono soppressi.

## 1.2. Colletti.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) le parole: « Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze », « Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria », « Corti di giustizia tributaria di primo grado », « Corti di giustizia tributaria di secondo grado », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Ministro della giustizia », « Consiglio superiore della magistratura », « sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado » e « sezioni specializzate in materia tributaria, di secondo grado ».

## 1.1. Colletti.

*Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.

*(La giurisdizione tributaria)*

1. La giurisdizione tributaria è esercitata da magistrati, nominati presso le sezioni specializzate in materia tributaria, di primo e secondo grado.

2. I magistrati di cui al comma 1) sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-*quater*.

3. L'organico dei magistrati di cui al comma 2) è individuato in 448 unità presso le sezioni specializzate di primo grado e 352 unità presso le sezioni specializzate di secondo grado ».

## 1.4. Colletti.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4, comma 3, dopo le parole: sul diritto civile o commerciale aggiungere le seguenti: o amministrativo.*

## 1.13. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4, comma 6, e ovunque ricorrano, sostituire parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.*

## 1.12. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4, comma 6, e ovunque ricorrano, sostituire parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Ministro della giustizia.*

## 1.3. Colletti.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: diploma di laurea in giurisprudenza aggiungere le seguenti: o in economia e commercio.*

## 1.5. Colletti.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: laureati in possesso del diploma di laurea in economia conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, che abbiano conseguito l'abilitazione a dottore commercialista e risultino iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni.*

## 1.14. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-bis, comma 1), primo periodo, sopprimere*

le parole da: ovvero del diploma fino a: (classe LM-77).

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, sostituire le parole: a questi equiparati con le seguenti: a questo equiparato.

#### 1.6. Colletti.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione conforme del Consiglio Superiore della magistratura, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.

#### 1.7. Colletti.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-quinquies, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

#### 1.8. Colletti.

Al comma 1), lettera f), capoverso Art. 4-quinquies, al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: seconda con la seguente: terza.

#### 1.9. Colletti.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

(Formazione obbligatoria dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria)

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i

criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e obbligatoria, oltre che l'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria, attraverso la frequenza dei corsi di carattere teorico-pratico da tenere, presso la Scuola Superiore della magistratura ».

#### 1.10. Colletti.

Al comma 1, lettera n), numero 2.2, sostituire la parola: settantesimo con la seguente: settantaduesimo.

#### 1.15. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del trenta per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data di entrata in vigore della legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio o a riposo. La selezione dei giudici tributari di cui al precedente periodo avviene sulla base della valutazione dei titoli, secondo criteri da determinarsi con atto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, privilegiando il conseguimento del titolo di master in materia tributaria o equivalenti e, in ordine di graduatoria, i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o da questo patrocinati.

#### 1.16. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

#### 1.17. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ».

**1.18.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Al comma 11, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: e anche fino alla seguente: pubblici.*

**1.11.** Colletti.

## ART. 2.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### Art. 2-bis.

*(Ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie, gestito da un ufficio autonomo diretto da un dirigente generale di prima fascia o da un magistrato idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive superiori,

sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**2.01.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### Art. 2-bis.

*(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1-bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2, lettera a), le parole: « entro il 31 luglio 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 »;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « nel numero massimo di settantadue rate consecutive, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese. La prima rata scade il 30 giugno 2023 »;

d) al comma 3 le parole dal: « 1° agosto 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;

e) al comma 5 le parole: « entro il 30 aprile 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 »;

f) al comma 7 le parole: « Entro il 30 aprile 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 »;

g) al comma 11 le parole: « Entro il 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 maggio 2022 »;

h) al comma 13, lettera a), le parole: « alla data del 31 luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 giugno 2023 »;

*i)* al comma 14, dopo le parole: « il pagamento delle somme di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « salvo il caso di applicazione dell'esimente di cui al comma 14-bis »;

*j)* il comma 14-bis è sostituito dal seguente: « 14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi »;

*k)* al comma 19, secondo e terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

*l)* al comma 25, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: « *c)* dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1-bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine ».

**2.02.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Definizione agevolata dei tributi locali)*

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni e gli enti locali possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali ipotesi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni e degli enti locali i tributi la cui titolarità giuridica e il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni a enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

**2.03.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari

al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

*a)* del 30 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

*b)* del 10 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del dieci per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il paga-

mento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

*a)* le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

*b)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 1; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di ventiquattro rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. È esclusa solamente la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Entro il 31 ottobre 2022, per ciascuna controversia autonoma è presentata una

distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

10. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro dieci giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, escluse quelle pendenti davanti alla Corte di cassazione. Il diniego è impugnabile anche davanti alla Corte di cassazione solo nel caso in cui sia stato emesso per carenza assoluta dei presupposti di definibilità della lite, quali la non appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria, l'assenza di qualità di parte dell'Agenzia delle entrate e la tardività della domanda di definizione.

**2.04.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 è sostituito dal seguente: « 1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ed entro 15 giorni procede al deposito della sentenza. Il segretario fa

risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data ».

**2.05.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è abrogato.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 le parole: « per i due terzi » sono sostituite dalle seguenti: « per un terzo ».

**2.06.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: Corti di giustizia tributaria di primo grado con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado.*

**4.1.** Colletti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1), primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.*

**4.2.** Colletti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di valore indeterminabile, aggiungere le seguenti: tranne quelle aventi ad oggetto questioni catastali.*

**4.4.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Non è ammesso il giuramento. La commissione tributaria può ammettere, anche su istanza di parte, la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile ».

**4.6.** Colletti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**4.3.** Colletti.

*Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 48-bis.1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis il giudice, prima dell'inizio del dibattimento, chiede d'ufficio alle parti di tentare un accordo conciliativo. Avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, lo stesso giudice può avanzare alle parti una proposta conciliativa.

**4.5.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

**INDICE GENERALE****I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	8

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	19
---	----

ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	22
--	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	21
--	----

